



COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

del 12.10.2012

**OGGETTO: EROGAZIONE INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2010-2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **dodici** del mese **ottobre** di in Villanova Truschedu alle ore **18,45** nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e convocata con appositi avvisi, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PALMAS CLAUDIO	P
PUTZOLU SANDRO	P
PISCHEDDA MICHELINO	P
MANCA FRANCO	P
CADEDDU STEFANIA	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Partecipa ed assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D.Lgs 267/2000 il Segretario Comunale, **Dr. Dr. Paolo Pintor** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Claudio Palmas** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 19.01.2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014 .";

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

Visto l'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che testualmente recita:

«35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale.

Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

Visto l'art. 47-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita:

«Art. 47-bis - Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.

(Articolo aggiunto dall'art. 59, c. 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.»;

Viste le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in ordine al calcolo della indennità di vacanza contrattuale con comunicato in data 24.03.2010, che testualmente recita:

«Indennità di vacanza contrattuale anno 2010 - Criteri di calcolo

Per assicurare l'omogenea applicazione della normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego (articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009), si comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dell'anno 2010 da corrispondere al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche non statali. L'IVC è un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

Si forniscono di seguito gli elementi di calcolo dell'emolumento:

a) Tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP): 1,5%

b) Base di calcolo: stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010

c) Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale:

- **da aprile a giugno 2010 30% del TIP**

- **da luglio 2010 50% del TIP**

A decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010.»;

Visto i seguenti C.C.N.L. del personale dipendente:

Vista la Tabella della misura dell'Indennità di vacanza contrattuale relativa a tutte le posizioni economiche, spettanti al personale dipendente per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2010 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato che, allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario esercitare la facoltà concessa dalle norme soprariportate;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente, relativo al triennio 2012-2012 con erogazione dall'anno 2010 e successivi, nella misura prevista, per ogni figura professionale e per ogni singola posizione economica così come indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

2. di autorizzare, in relazione al disposto dell'art. 2, comma 35, della legge 22.12.2008, n. 203 ed in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, la corresponsione della suddetta indennità anche per l'anno 2013 e successivi, nella misura mensile in atto al 31 dicembre 2010;

3. di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale come sopra erogata, verrà assorbita dal prossimo rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

4. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio personale affinché provveda all'erogazione della suddetta indennità già dalle retribuzioni mensili del mese di Ottobre 2012.

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Testo Unico delle Leggi 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Claudio Palmas

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor

- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal **16.10.2012** al **31.10.2012** ai sensi dell'art. 124 comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 1° della legge 18 giugno 2009, n. 69 .
- ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (**12.10.2012**) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì **31.10.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor

-
- ❑ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **16.10.2012** e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Pintor

Addì **16.10.2012**